



COMUNE DI BUCCINASCO
PROVINCIA DI MILANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 2 DEL 10/2/2016

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - MODIFICHE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

In data 10/2/2016, alle ore 18:00, nella sala consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, sono stati convocati i componenti del Consiglio Comunale.

Alle ore 20:08 risultano:

			PRESENTE	ASSENTE
1	SINDACO	Giambattista MAIORANO	X	
2	PRESIDENTE	Rosa PALONE	X	
3	CONSIGLIERE	Stefano PARMESANI	X	
4	CONSIGLIERE	Matteo CARBONERA	X	
5	CONSIGLIERE	Paola Giuseppina STURDA'		X
6	CONSIGLIERE	Simone MERCURI	X	
7	CONSIGLIERE	Grazia CAMPESE	X	
8	CONSIGLIERE	Elisa CAPANNA	X	
9	CONSIGLIERE	Alberto PERONACI	X	
10	CONSIGLIERE	Carlo BENEDETTI	X	
11	CONSIGLIERE	Angelo SPEDALE	X	
12	CONSIGLIERE	Serena CORTINOVI	X	
13	CONSIGLIERE	Luigi IOCCA		X
14	CONSIGLIERE	Luigi RAPETTI	X	
15	CONSIGLIERE	Maurizio Bernardo Roberto ARCERI		X
16	CONSIGLIERE	Fiorello CORTIANA	X	
17	CONSIGLIERE	Domenico DE PALO	X	
TOTALE			14	3

Sono, altresì, presenti gli assessori Sigg.: David Arboit, Ottavio Baldassarre, Clara De Clario, Rino Pruiti.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott. Diego Carlino, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Ritenuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio comunale – Rosa Palone - dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti all'ordine del giorno.

Il Presidente del Consiglio procede con la trattazione del secondo argomento iscritto all'ordine del giorno avente ad oggetto "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - MODIFICHE" e dà la parola all'assessore al bilancio, Ottavio Baldassarre, per la sua illustrazione.

Sentiti gli interventi dei consiglieri comunali;

Al termine, constatato che non vi sono ulteriori interventi da parte dei consiglieri, il Presidente pone in votazione la presente proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione presentata dall'assessore al bilancio, dott. Ottavio Baldassarre, avente ad oggetto: "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - MODIFICHE", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi sulla sopra citata proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 4 del vigente Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con la seguente votazione risultante da dispositivo elettronico:

consiglieri presenti n. 14 BENEDETTI Carlo, CAMPESE Grazia, CAPANNA Elisa, CARBONERA Matteo, CORTIANA Fiorello, CORTINOVI Serena, DE PALO Domenico, MAIORANO Giambattista, MERCURI Simone, PALONE Rosa, PARMESANI Stefano, PERONACI Alberto, RAPETTI Luigi, SPEDALE Angelo

voti favorevoli n.10 BENEDETTI Carlo, CAMPESE Grazia, CAPANNA Elisa, CARBONERA Matteo, MAIORANO Giambattista, MERCURI Simone, PALONE Rosa, PARMESANI Stefano, PERONACI Alberto, SPEDALE Angelo

voti contrari n. /

astenuti n. 4 CORTIANA Fiorello, CORTINOVI Serena, DE PALO Domenico, RAPETTI Luigi

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - MODIFICHE", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Dopodiché, il Presidente del Consiglio pone in votazione l'immediata eseguibilità della presente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

con la seguente votazione risultante da dispositivo elettronico:

consiglieri presenti	n. 14	BENEDETTI Carlo, CAMPESE Grazia, CAPANNA Elisa, CARBONERA Matteo, CORTIANA Fiorello, CORTINOVI Serena, DE PALO Domenico, MAIORANO Giambattista, MERCURI Simone, PALONE Rosa, PARMESANI Stefano, PERONACI Alberto, RAPETTI Luigi, SPEDALE Angelo
voti favorevoli	n.11	BENEDETTI Carlo, CAMPESE Grazia, CAPANNA Elisa, CARBONERA Matteo, CORTIANA Fiorello, MAIORANO Giambattista, MERCURI Simone, PALONE Rosa, PARMESANI Stefano, PERONACI Alberto, SPEDALE Angelo
voti contrari	n. /	
astenuti	n. 3	CORTINOVI Serena, DE PALO Domenico, RAPETTI Luigi

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il testo integrale della discussione sarà successivamente qui unito a seguito di trascrizione da file audio.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO ROSA PALONE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DIEGO CARLINO

La presente deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 10/2/2016, avente ad oggetto: *“REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - MODIFICHE”* viene pubblicata all'Albo pretorio on-line dal 16/2/2016 per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DIEGO CARLINO

Buccinasco, 15/2/2016

La presente deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 10/2/2016, avente ad oggetto: *“REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - MODIFICHE”* è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DIEGO CARLINO

Buccinasco, 15/2/2016



COMUNE DI BUCCINASCO
PROVINCIA DI MILANO

ALLEGATO _____ alla deliberazione
di CC n° 2 del 10/2/2016

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

DIPARTIMENTO FINANZE, BILANCIO E TRIBUTI

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - MODIFICHE

L'Assessore al Bilancio Dr. Ottavio Baldassarre presenta la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), che ha introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato Imposta Unica Municipale (IUC), composto dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e da un tributo riferito ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel tributo sui servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 679, che prevede che il nuovo tributo sia disciplinato dal Comune con proprio regolamento;

CONSIDERATA la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall'art. 3 comma 4 del D.lgs. n.267\2000;

VISTO infatti il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 18/03/2014, modificato con deliberazioni C.C. n. 35 del 03/06/2014 e n. 42 del 30/11/2015;

VISTA la Legge di Stabilità 2016 (L. 208 del 28 dicembre 2015), che ha apportato alcune modifiche al quadro normativo dell'imposta, e in particolare:

- a) l'art. 1 comma 10 ha abolito la facoltà dei comuni di assimilare, nel proprio regolamento, ad abitazione principale quelle concesse in comodato gratuito a parenti di primo grado, purché aventi rendita fino a 500 euro, introducendo invece una riduzione del 50% della base imponibile per tali immobili in presenza di determinate condizioni;
- b) l'art. 1 comma 26 ha sospeso per il 2016 l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti delle addizionali dei tributi degli enti locali (ad eccezione della TARI) rispetto al 2015;

RAVVISATA quindi la necessità di effettuare alcune modifiche al regolamento comunale in seguito alle novità succitate, allo scopo di:

- a) eliminare l'assimilazione ad abitazione principale degli immobili concessi in comodato gratuito a parenti di primo grado, in quanto non più legittima;
- b) inserire, tra le norme transitorie, una clausola di salvaguardia che, nel rispetto del divieto di aumento delle aliquote per il 2016 sopra richiamato, garantisca che l'applicazione delle aliquote IUC approvate con deliberazione C.C. n.43 del 30/11/2015 non determini in nessun caso una maggiore tassazione per i contribuenti rispetto al 2015;
- c) inserire, sempre tra le norme transitorie, una ulteriore norma che consenta di mantenere l'unitarietà dell'impostazione della semplificazione tributaria delle aliquote IUC adottata con la deliberazione n. 43 succitata, a fronte del mantenimento, operato con la Legge di Stabilità, della distinzione formale fra l'IMU e la TASI;

CONSIDERATO che, per quanto attiene alla prima delle due norme transitorie, l'unico caso in cui, in assenza di una clausola di salvaguardia, vi sarebbe un aumento della pressione tributaria riguarda i proprietari di immobili concessi in locazione che, in base alla disciplina della TASI (che prevede che una quota sia a carico dell'inquilino) e alle aliquote e percentuali a suo tempo approvate dal Comune (percentuale a carico del proprietario del 70% per gli immobili locati adibiti ad abitazione principale dell'inquilino e del 90% negli altri casi), nel 2015 hanno applicato le seguenti aliquote in base agli immobili:

- abitazione principale inquilino IMU 7,6 + TASI 1,54 (70% di 2,2) Tot. 9,14 per mille
- altre abitazioni IMU 7,6 + TASI 1,98 (90% di 2,2) Tot. 9,58 per mille
- altri immobili IMU 8,2 + TASI 1,44 (90% di 1,6) Tot. 9,64 per mille

mentre nel 2016 applicherebbero l'unica aliquota (la TASI è stata azzerata) nella misura seguente:

- abitazione principale inquilino IMU 9,8 per mille
- altre abitazioni IMU 9,8 per mille
- altri immobili IMU 9,8 per mille

DATO ATTO che, invece, con l'inserimento di tale norma transitoria l'aliquota unica 2016 verrà così a determinarsi:

- abitazione principale inquilino IMU 9,14 per mille
- altre abitazioni IMU 9,58 per mille
- altri immobili IMU 9,64 per mille

mantenendo così invariata per questi soggetti la pressione tributaria;

DATO INOLTRE ATTO che, del resto, la differenza di aliquota TASI sulle abitazioni principali, nel 2015 a carico degli inquilini (pari allo 0,66 per mille), verrà comunque rimborsata dallo Stato in quanto di fatto azzerata dall'abolizione della TASI sulle abitazioni principali anche per gli inquilini stessi, e non costituirà quindi minore gettito per il Comune, mentre la riduzione dell'aliquota per gli altri immobili locati è praticamente irrilevante, essendo pari allo 0,022% per le abitazioni locate non destinate dall'inquilino ad abitazione principale ed allo 0,016% per gli altri immobili;

CONSIDERATO INFINE che è emersa la necessità di rivedere, sempre nell'ambito del regolamento IUC, alcuni aspetti applicativi della Tassa sui Rifiuti (TARI).

RITENUTO in particolare di intervenire sull'art. 12 comma 7 che disciplina la riduzione per le utenze produttive e commerciali che smaltiscono in proprio i rifiuti speciali assimilati agli urbani,

allo scopo sia di regolamentare la decorrenza di tale riduzione, sia di escluderla nel caso in cui i rifiuti assimilati smaltiti in proprio siano classificati come imballaggi, oggetto di specifica disciplina legislativa;

DATO ATTO che i regolamenti tributari hanno efficacia dal 1 gennaio dell'anno in corso, a condizione che vengano deliberati entro il termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, che per il 2016 è stato differito al 31 marzo 2016 con Decreto del Ministro dell'Interno del 28 ottobre 2015;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

1. di apportare al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) le seguenti modifiche:

vecchio testo

nuovo testo

<p style="text-align: center;">ARTICOLO 9 DETRAZIONI DALL'IMPOSTA</p> <p>3. Si considerano inoltre assimilati ad abitazione principale gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e quelli concessi in uso gratuito a parenti fino al primo grado aventi rendita catastale non superiore ad € 500,00, sempreché siano adibiti ad abitazione principale.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 9 DETRAZIONI DALL'IMPOSTA</p> <p>3. Si considerano inoltre assimilati ad abitazione principale gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 12 PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESENZIONI</p> <p>7. La parte variabile della tariffa è ridotta per coloro che dimostrino di avere avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani. La riduzione è pari alla percentuale dei rifiuti smaltiti autonomamente rispetto al totale dei rifiuti prodotti, calcolato in base ai coefficienti di produzione potenziale dei rifiuti di cui all'art. 21 comma 2.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 12 PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESENZIONI</p> <p>7. La parte variabile della tariffa è ridotta per coloro che dimostrino di avere avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani (ad eccezione degli imballaggi). La riduzione è pari alla percentuale di tali rifiuti smaltiti autonomamente rispetto al totale dei rifiuti prodotti, calcolato in base ai coefficienti di produzione potenziale dei rifiuti di cui all'art. 21 comma 2. A tal fine la richiesta dovrà pervenire, per ciascun anno, entro il 31 gennaio, con la documentazione riferita all'anno precedente.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 34 NORME TRANSITORIE</p> <p>1. Per il primo anno di vigenza della TARI (2014), il numero dei componenti il nucleo familiare è determinato con riferimento a quanto risulta dai registri anagrafici alla data del 31 dicembre 2013.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 34 NORME TRANSITORIE</p> <p>1. Qualora dall'applicazione delle aliquote stabilite dal Comune con deliberazione C.C. n. 43 del 30/11/2015 si determinasse per il 2016 per ciascun immobile un'aliquota IUC superiore a quella in vigore nel 2015 (derivante dalla sommatoria di</p>

	<p>IMU e TASI), il contribuente applicherà su tale immobile l'aliquota derivante dalla sommatoria suddetta.</p> <p>2. Per il 2016, l'efficacia del punto 1.b della deliberazione C.C. n. 43 del 30/11/2015 è subordinata all'efficacia del punto 1.a della medesima deliberazione.</p>
--	--

2. di dare atto che la decorrenza delle modifiche di cui sopra è 1 gennaio 2016;
3. di dare quindi atto che, a seguito delle modifiche citate, il testo aggiornato del regolamento è quello allegato alla presente deliberazione;
4. di trasmettere entro trenta giorni il nuovo regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art.13 comma 15 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011;

Successivamente, considerata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento

DELIBERA


di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - MODIFICHE”** si ritiene:

- regolare sotto il profilo tecnico.

Ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in merito alla presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - MODIFICHE”**, si attestano la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Settore



Buccinasco, 21/11


Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 4 del vigente Regolamento di contabilità, la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - MODIFICHE”** si ritiene:

- regolare sotto il profilo contabile.

Ai sensi dell'art. 147 comma 2, lett. c) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE**

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - MODIFICHE” si ritiene regolare sotto il profilo del rispetto degli equilibri finanziari e degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.

Il Responsabile del Settore
Economico Finanziario
Dott. Fabio De Maio



Buccinasco, 4/2/16